COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89230 Ord. n. 28

**OGGETTO: Palio 18 agosto 2026 – Procedimento a carico del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia**

**L'ASSESSORE DELEGATO**

Richiamata l'Ordinanza n.10 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83892, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia (di seguito, "Tittia"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento (di seguito, "Regolamento") il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia ha presentato memoria difensiva *ex* art.99, comma 4, del Regolamento con atto recante numero di protocollo in entrata 85918 del 26 ottobre 2026 e con in allegato un supporto USB;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Visti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Visto il video ufficiale del Consorzio per la Tutela del Palio;

Letta la memoria del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, alla quale si rimanda, ritenendosi il contenuto acquisito, integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

Considerato che:

- il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia ha presentato una memoria composta da n.8 pagine con in allegato un supporto USB, al cui contenuto si rimanda ritenendolo integralmente acquisito, con la quale ha sostanzialmente eccepito che la contestazione di addebito di cui all'ordinanza n. 10 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83892, è infondata in fatto ed in diritto paliesco;
- nelle conclusioni il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia confida che, ai sensi dell'art. 99 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 18 agosto 2026, emerge sostanzialmente che il fantino Atzeni abbia cambiato posto partendo dalla nona posizione anzichè dall'ottava assegnatagli dall'ordine della mossa;

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che dispone: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale sancisce che: "*È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini*";

Valutato quanto esposto dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia nella memoria di contestazione di addebito di cui all'ordinanza n.10 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83892, l'A.D. evidenzia che dalla predetta emergono le seguenti circostanze:

- la partenza da posizione non propria non è stata frutto di condotta volontaria ed attiva del fantino della Nobile Contrada del Nicchio, bensì conseguenza della condotta prevalente e rilevante posta in essere principalmente dal fantino della Contrada dell'Oca e dalla mancanza di spazio fra Onda ed Oca. Tale valutazione appare convincente considerando che la stessa relazione dei Deputati della Festa, a differenza di quanto avvenuto in altri casi, non evidenzia espressamente la volontarietà della condotta del fantino della Nobile Contrada del Nicchio. La presunta violazione contestata si appalesa, pertanto, quale conseguenza dell'azione di terzi. Ne consegue che non si è manifestata una condotta esclusivamente attiva del fantino Tittia, il quale ha subito la condotta altrui. Tuttavia, pur ritenendo accertata la condotta prevalente del fantino della Nobile Contrada dell'Oca, quale causa induttrice dello spostamento di posizione del fantino della Nobile Contrada del Nicchio, si osserva che nel *modus agendi* del fantino Tittia non si è manifestato il tentativo di riprendere la propria posizione durante tutta la fase della mossa. Il predetto fantino, pur avendo subito l'azione altrui, una volta determinatosi lo spostamento, non ha posto in essere alcuna azione attiva volta al ripristino della posizione assegnata, partendo pertanto da posizione non propria. Per tale ragione, pur in presenza di una condotta prevalente altrui, sussiste una residua responsabilità del fantino Tittia per omesso tentativo di recuperare l'originale posizione;
- le ragioni addotte dal fantino e le dinamiche verificatesi all'interno della mossa consentono di valutare l'applicazione dell'attenuante al fantino Tittia, ma non certamente l'esimente totale. Il fantino ha comunque violato il Regolamento ponendo in essere condotta oggettivamente vietata. La condotta altrui non elide l'illecito paliesco, ne mitiga eventualmente solo la sanzione. Dunque è da ritenersi accertata la violazione dell'art. 64, comma 1, del Regolamento a carico del fantino Tittia, anche se non volontaria e posta in essere in via difensiva. Per l'effetto, si ritiene di proporre la sanzione nella misura minima prevista, con riconoscimento delle circostanze attenuanti.

***

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia in occasione del Palio, riconoscendo la sanzione meno grave proprio in ragione della mancanza, seppur non totale, di condotta attiva.

**P.Q.M.**

- propone di comminare la sanzione di n.**1 diffida**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, in quanto il fantino Tittia è partito dal nono posto anzichè dall'ottavo, che gli era stato assegnato dall'ordine della mossa, in quanto la propria azione è da ritenersi non volontaria bensì indotta dalla condotta del fantino della Nobile Contrada dell'Oca e dalla mancanza di spazio tra quest'ultima Contrada e la Contrada Capitana dell'Onda, così come meglio argomentato in parte narrativa;

- dispone di notificare la presente proposta di sanzione al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

**L'ASSESSORE DELEGATO**

**Dott. Giuseppe Giordano**